



COMUNE DI BIANDRATE

(Provincia di Novara)

Piazza C. Battisti, 12 - tel. 0321 83122 fax 0321 838219 - 28061 BIANDRATE (NO)

ORDINANZA N. -370- del registro ordinanze

Biandrate, 16 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Decreto del Commissario Straordinario in data 14.06.2011)

Visto il D.L.vo 31.03.1998 n. 114 relativo alla riforma della disciplina del commercio;

Vista la L.R. 12.11.1999 n. 28 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo e incentivazione della disciplina del commercio;

Vista la precedente ordinanza n. 258 in data 09/11/2004 con la quale sono stabiliti i periodi in cui, sul territorio comunale, sono ammesse le vendite di fine stagione e la successiva ordinanza 363 del 20/06/2011 che apportava variazione delle date di inizio ;

Vista la L.R. 18.10.2004 n. 27 con la quale è stato sostituito l'art. 14 comma 2 della L.R. n. 28/1999 ed è stato stabilito che le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi tra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° di luglio ed il 30 settembre, demandando ai Comuni la fissazione della durata delle vendite di fine stagione fino a un massimo di otto settimane anche non continuative;

Ravvisata la necessità di conformare il calendario annuale delle vendite di fine stagione per l'anno 2012 nel Comune di Biandrate, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-2947 del 28 novembre 2011 la quale ha fissato le seguenti scadenze:

1. vendite di fine stagione invernale * il 05 gennaio;
2. vendite di fine stagione estiva * il 07 luglio.

Dato atto che la stessa L.R. n. 27/2004 non consente, nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle vendite di fine stagione, lo svolgimento delle vendite promozionali;

Ritenuto di modificare la precedente ordinanza n. 363/2011

ORDINA

- 1) Le vendite di fine stagione di cui all'art. 14 della L.R. 12.11.1999 n. 28, c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011, possono essere effettuate a decorre dall'anno 2012 nei seguenti periodi:

- **periodo invernale:** dal "05 gennaio 2012"
- **periodo estivo:** dal "07 luglio 2012"

- 2) Nell'ambito dei periodi indicati al punto 1) le vendite di fine stagione possono essere effettuate per un periodo *massimo di otto settimane*, anche non continuative, per ciascun periodo.

Pagina 1/1

- 3) Gli operatori che intendono effettuare le vendite di fine stagione dovranno comunicare al Comune entro la prima settimana di vendita, il calendario prescelto per la effettuazione delle vendite di fine stagione, ***nel rispetto del periodo massimo di otto settimane***;
- 4) Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- 5) Le vendite promozionali devono essere comunicate al Comune con un preavviso di almeno 15 giorni.
- 6) Le vendite di liquidazione di cui all'art. 13 della L.R. 28/99 possono essere svolte per un ***periodo massimo di tre mesi***.

La presente ordinanza in mancanza di ulteriori provvedimenti modificativi ***ha validità anche per gli anni successivi al 2012***.

F.to Il Responsabile del Servizio
Vice Commiss. Roberto Omarini